

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 30 gennaio 1995

Legge regionale 25 gennaio 1995, n. 3. (1)

“Ulteriore proroga delle funzioni attribuite ai Commissari di cui agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale dicembre 1993, n. 41, concernente l'assetto normativo degli Enti Turistici Periferici a seguito della soppressione del Ministero del Turismo, Sport e Spettacolo”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. In attesa che con successiva legge il Consiglio Regionale provveda alla riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania, ed in considerazione del DL 31 maggio 1994, n. 329 " Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", le funzioni attribuite ai Commissari, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1995.

ART. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 gennaio 1995

Grasso

(1) La presente legge è stata abrogata dall'articolo 30, comma 1, lettera d) della legge regionale 8 agosto